



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO  


IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio BARRECA  



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 16 FEBBRAIO 2015


PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DELLA DE. C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) E CONCESSIONE DEL MARCHIO DE.C.O. PER L'ISTITUZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI IDENTITARI"**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, alle ore **10.45**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **20238** del **11.02.2015**.


Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.


Risultano presenti n. **27** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 1358 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **2 MAR. 2015**

L'INCARICATO  


IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Demetrio BARRECA  


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **2 MAR. 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **13 MAR. 2015**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **13 MAR. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  


N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	NO	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	NO			
15	MILETO Antonino	NO			
16	MINNITI Giovanni	NO			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	NO			

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Maria Patrizia, Marino Giuseppe, Marciànò Angela e Muraca Giovanni.

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio BARRECA** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 3° punto dell'Odg avente ad oggetto **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) E CONCESSIONE DEL MARCHIO DE.C.O. PER L'ISTITUZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI IDENTITARI”**.

Prende la parola il Consigliere Demetrio Martino che relaziona in merito, illustrando dettagliatamente il regolamento.

Al termine dei numerosi interventi, pone in votazione, per appello nominale, la delibera in discussione, che viene approvata a maggioranza dai 27 consiglieri presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 21** (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA, CARACCILO, MARINO, PIZZIMENTI e RIPEPI); **voti contrari 0**; **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO e MATALONE).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di Regolamento Comunale per la istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e concessione del marchio De.C.O. e per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari, approvata a maggioranza dalla Commissione consiliare Permanente Speciale “Statuto e Regolamenti” nella seduta del 27 gennaio 2015;

**Premesso** che:

- il Decreto Legislativo 267/2000 dispone che “il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- l'Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
- in tale contesto, il Comune è legittimato ad assumere adeguate iniziative, anche di tipo regolamentare e normativo, a sostegno delle produzioni locali e del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- una forma sempre più diffusa di sostegno delle produzioni locali sono le De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine), che consistono nell'individuazione e nell'ufficializzazione da parte delle amministrazioni comunali di prodotti che contribuiscono all'identità della comunità;
- l'Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;

**Considerato** opportuno procedere all'istituzione della De.C.O. (Denominazione comunale di origine) sul territorio comunale ed alla concessione del marchio De.C.O. per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari, mediante la regolamentazione delle procedure necessarie per l'attribuzione del marchio stesso;

**Dato atto** che la Commissione Consiliare Permanente Speciale “Statuto e Regolamenti” ha approvato, il 27 gennaio 2015, la proposta di “Regolamento comunale per la istituzione della

De.C.O. (Denominazione comunale di origine) e concessione del marchio De.C.O. per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari”;

**Esaminata** la suddetta proposta di “Regolamento comunale per la istituzione della De.C.O. (Denominazione comunale di origine) e concessione del marchio De.C.O. per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari” allegata alla presente, sub “Allegato A”, quale parte integrante ed essenziale;

**Ritenuto** opportuno approvare il “Regolamento comunale per la istituzione della De.C.O. (Denominazione comunale di origine) e concessione del marchio De.C.O. per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari”;

**Visti**

- il Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUCE 14 dicembre 2012) e sue applicazioni nazionali e s.m.i.;
- l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2;
- l'art. 42 comma 2, lettera e) e l) del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 14 agosto 2008, n. 29 e s.m.i.;


**Visto** il parere della Commissione Consiliare Permanente Speciale “Statuto e Regolamenti”;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 “TUEL sull'ordinamento degli EE.LL.”, dal dirigente competente, e dato atto che non occorre quello di regolarità contabile, non comportando il presente atto alcuna spesa;

**Preso atto** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

1. **di approvare** il “Regolamento comunale per la istituzione della De.C.O. (Denominazione comunale di origine) e concessione del marchio De.C.O. per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari” ed il relativo “Schema di disciplinare da adottare per ogni prodotto De.C.O. individuato”, allegati al presente atto quale parte integrante ed essenziale sub Allegato A;
2. **di istituire** il marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) quale strumento di marketing e di valorizzazione economica, sociale, turistico-culturale relativamente a quei prodotti agricoli, agroalimentari ed artigianali caratteristici, tradizionali ed esclusivi del comprensorio e di istituire, al contempo, l'albo dei “prodotti identitari reggini” ovvero di quei prodotti comunemente detti “tipici” e che compongono il potenziale Paniere dei prodotti identitari comprensivo dei prodotti a marchio De.c.o.;
3. **di istituire** un Registro comunale della De.C.O. per ogni prodotto individuato a marchio De.c.o. (Denominazione comunale di origine) della città di Reggio Calabria ed un Registro comunale dei prodotti identitari della città di Reggio Calabria;
4. **di precisare** che il logo DE.C.O. è di esclusiva proprietà del Comune di Reggio Calabria e che lo stesso verrà concesso a quei produttori che sottoscriveranno l'apposito modello autocertificando sotto la propria responsabilità il ricorrere delle condizioni richieste;
5. **di porre** in duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'esecutività della presente delibera e per la durata di quindici giorni, il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 124, comma 3 del vigente Statuto Comunale;
6. **di disporre**, altresì, la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito internet istituzionale.



Città di Reggio Calabria


---

**SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMICO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per la istituzione della De.C.O.**  
**(Denominazione Comunale di Origine)**  
**e concessione del marchio DE.C.O e per l'istituzione del**  
**Paniere dei prodotti identitari**



*[Handwritten signature]*



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**per la istituzione della De.C.O.**


**(Denominazione Comunale di Origine)**

**e concessione del marchio DE.C.O e per l'istituzione del Paniere dei prodotti identitari reggini**

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento _____	pag. 2
Art. 2 - Finalità del Regolamento e riferimenti legislativi _____	pag. 2
Art. 3 – Individuazione dei prodotti De.c.o., dei prodotti identitari e Commissione di valutazione _____	pag. 4
Art. 4 – Ambito di applicazione del Regolamento e del Marchio “De.C.O.” _____	pag. 4
Art. 5 - Concessione ed utilizzo del Marchio _____	pag. 4
Art. 6 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione dell'uso del marchio _____	pag. 5
Art. 7 - Istituzione del Registro comunale della De.C.O. “Città di Reggio Calabria – De.C.O.” _____	pag. 6
Art. 8 – Istituzione del Registro comunale dei prodotti identitari _____	pag. 6
Art. 9 - Il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio “Città di Reggio Calabria – De.C.O.” _____	pag. 7
Art. 10- Riferimento e connessione alle normative comunitarie, nazionali e regionali _____	pag. 7
Art. 11– Norme finali _____	pag. 7

**ALLEGATO: SCHEMA DI DISCIPLINARE**



## Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione del marchio **De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)** e la disciplina per l'attribuzione del marchio stesso, relativamente a quei prodotti agricoli, agroalimentari ed artigianali ritenuti suscettibili di attribuzione del marchio De.c.o. in quanto caratteristici, tradizionali ed esclusivi del comprensorio, il quale viene ritenuto patrimonio naturale e rurale di grande valore economico, storico-culturale e turistico per il territorio comunale. Il presente regolamento istituisce al contempo, l'**albo dei "prodotti identitari reggini"** ovvero di quei prodotti comunemente detti "tipici" e che compongono il potenziale Paniere dei prodotti identitari comprensivo dei prodotti a marchio De.c.o.

## Art. 2 - Finalità del Regolamento e riferimenti legislativi

Il presente Regolamento ha come finalità principale quella di valorizzare le produzioni e le risorse caratteristiche del territorio reggino con particolare riferimento a quei prodotti agricoli, agroalimentari ed artigianali che posseggono un forte legame con il territorio, con le tradizioni e con la storia del comprensorio e della città di Reggio Calabria. Tale valorizzazione avviene tramite azioni di marketing territoriale che si esplicano a partire dalla attribuzione di un marchio distintivo e di riconoscibilità, anche connesso ad un "brand" che possa essere strumento di attribuzione di valore aggiunto alle produzioni e quindi motivo di crescita socio-economica del territorio.

Pertanto, il presente Regolamento disciplina l'istituzione, attribuzione e promozione di specifico **marchio DE.C.O.** per ogni singolo prodotto individuato al fine di salvaguardare la produzione di tale prodotto sia dal rischio di estinzione sia dal rischio di imitazione extracomunale ed extracomprenditoriale, al fine di valorizzare ed incentivare la produzione e commercializzazione di un prodotto agricolo ed agroalimentare storicamente emblematico del territorio comunale, per l'alta valenza in termini di identità e tipicità locale, ancora presente nell'immaginario collettivo.

I "prodotti identitari" così definiti saranno tutti gli altri prodotti caratteristici del territorio comunale che non si fregeranno del marchio De.c.o., che faranno parte dell'Albo o registro dei prodotti identitari e che potranno essere identificati con un eventuale "brand" che l'amministrazione comunale potrà promuovere. I prodotti identitari e i prodotti a marchio De.c.o. costituiranno insieme il **PANIERE DEI PRODOTTI IDENTITARI REGGINI** da censire ed eventualmente da valorizzare opportunamente.

E' istituito un Albo o registro dei prodotti identitari reggini ed un albo o registro dei prodotti a marchio De.c.o. (Denominazione comunale di origine) della città di Reggio Calabria. I prodotti individuati, differenti per tipologie e caratteristiche in termini di "origine", faranno parte del **PANIERE DEI PRODOTTI IDENTITARI** della Città di Reggio Calabria.


Il regolamento generale, e soprattutto le modalità per l'attribuzione del marchio De.c.o., vengono stilate ai sensi e nel rispetto della seguente legislazione per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari:

- il **D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** che consente ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico (ratificato dalla **Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001**);



## Città di Reggio Calabria

- il **D. Lgs 228/01 (Legge di orientamento in agricoltura)** in merito alla tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, per cui il Comune è tenuto a tutelare e a garantire il sostegno al patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- la **L. R. 16 aprile 2002, n. 19** (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) per la quale il Comune nell'ambito del proprio PSC è tenuto a valorizzare le produzioni agroforestali e a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio nel rispetto delle specifiche vocazioni produttive, ovvero a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- la **Comunicazione della Commissione europea** denominata "Pacchetto qualità" (GUUE 2010/C 341 del 16 dicembre 2010) inerente alle nuove disposizioni relativamente ai sistemi di certificazione ed alle indicazioni facoltative e di etichettatura che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli ed alla loro commercializzazione;
- la **L.R. 14 agosto 2008, n. 29 e s.m.i.** (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero) per la quale la Regione Calabria promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e i prodotti agricoli a chilometri zero favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende ubicate nel territorio regionale, assicura un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti;
- la **Comunicazione della Commissione europea** denominata "Pacchetto qualità" (GUUE 2010/C 341 del 16 dicembre 2010) e su modifiche ed integrazioni inerente alle nuove disposizioni relativamente ai sistemi di certificazione ed alle indicazioni facoltative e di etichettatura che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli ed alla loro commercializzazione;
- la **Legge 3 febbraio 2011 n. 4** su "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" (ex ddl 2260/2010) e sue modifiche ed integrazioni che prevede, tra l'altro, per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo d'origine ovvero il Paese di produzione e per i prodotti trasformati l'obbligo di indicare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata;
- il **Reg. UE n. 1169/2011** e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- il **Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari** (GUUE 14 dicembre 2012) e sue applicazioni nazionali e s.m.i. che tra l'altro stimola la creazione di marchi collettivi e di valorizzazione dei prodotti agricoli, ittici ed agroalimentari, esalta la qualità e la varietà della produzione agricola considerandola parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico vivo dell'UE, definisce un prodotto agricolo o alimentare recante riferimenti geografici e che soddisfa condizioni previste da un disciplinare, quale elemento atto a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, auspica l'introduzione di ulteriori regimi di qualità basati su



indicazioni che conferiscano valore aggiunto, che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria.

### **Art.3 – Individuazione dei prodotti De.C.O., dei prodotti identitari e Commissione di valutazione**

L'individuazione e selezione dei prodotti avviene tramite apposita Commissione di valutazione che opera a titolo gratuito e costituita da:

- 1) Presidente il Sindaco o suo delegato;
- 2) Esperto del Settore con esperienza in ambito De.c.o. e marchi collettivi;
- 3) Un delegato in rappresentanza per ognuna delle tre associazioni agricole più rappresentative;
- 4) L'attività di segreteria e verbalizzazione sarà effettuata da Funzionario del Settore Amministrativo Comunale competente.
- 5) La Commissione sarà integrata da ulteriore esperto, dello specifico Settore, qualora vengono trattati prodotti diversi da quelli agricoli;

La commissione si riunisce periodicamente per la valutazione delle richieste di iscrizione all'albo o registro di ogni prodotto De.C.O. e relativa concessione del marchio e per la valutazione delle richieste di iscrizione all'albo dei prodotti identitari, che giungono agli uffici competenti. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazioni se ritenute necessarie alla valutazione. La commissione, ha la facoltà se ritenuto opportuno di effettuare eventuali sopralluoghi di controllo o ad integrazione dei controlli previsti.

La commissione nella persona del Presidente relaziona periodicamente alla giunta comunale e alla conferenza dei capi gruppo anche tramite relazione scritta.

### **Art4 – Ambito di applicazione del Regolamento e del Marchio De.C.O.**

Per la realizzazione di quanto previsto dagli scopi del presente Regolamento, l'azione del Comune sviluppa una pluralità di azioni :

a) **istituzione e concessione di marchio De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine), quale marchio collettivo privato da attribuire al prodotto opportunamente individuato con finalità promozionali e di tutela. Il marchio viene concesso col fine principale di censire ed attestare l'origine del prodotto indipendentemente dalle caratteristiche organolettiche peculiari del prodotto e dal legame delle stesse con l'origine geografica del prodotto. Il marchio viene inoltre concesso col fine di garantire le peculiarità e la qualità del prodotto, intesa quest'ultima come l'insieme delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (anche riguardo al processo di lavorazione eventuale), previste e riportate dallo specifico Disciplinare di produzione (vedi art. 7). Ulteriori forme di certificazione o di semplice validazione del marchio e/o del relativo Disciplinare da parte di Enti terzi di certificazione, possono essere attivate dai soggetti concessionari del marchio, previa comunicazione agli uffici competenti Settore Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico ).

b) **elabora e concretizza forme dirette e/o di coordinamento nonché forme indirette di partecipazione** e sostegno di attività di promozione, ricerca tecnico-scientifica e storica, di programmazione integrata e progettuale per lo sviluppo integrato e la valorizzazione turistica del



territorio comunale, finalizzate anche al migliore conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo.

c) **promuove azioni di sostegno economico** (nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio o ricercando forme di sponsorizzazione ad altri Enti) ed iniziative e manifestazioni, sia proprie che esterne proposte da associazioni, soggetti privati singoli ed associati, finalizzate alla valorizzazione del prodotto e del marchio De.c.o. di Reggio Calabria

### **Art. 5 – Concessione ed utilizzo del Marchio De.C.O.**

Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.

L'utilizzo del marchio De.C.O. per il prodotto individuato (così come definito dall'Art. n. 3 e dall'Allegato n. 1 del Disciplinare) viene concesso esclusivamente alle **imprese agricole ed agroalimentari, agroindustriali, artigianali** (così come definite dalla legislazione vigente) che ne fanno richiesta presso l'ufficio competente (Settore Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico/SUAP) in qualità di produttori, confezionatori e/o trasformatori del prodotto individuato, inteso quest'ultimo quale prodotto o varietà storica e caratteristica necessariamente conforme a quanto indicato dal Disciplinare di produzione e prodotto esclusivamente all'interno del territorio comunale di Reggio Calabria (e territori "cuscinetto" limitrofi come previsto dall'Art. 5 del Disciplinare).

La concessione del marchio e l'autorizzazione al suo utilizzo, vengono rilasciati dal Dirigente competente, col supporto della Commissione di valutazione e deve avvenire:

1. previa verifica e controllo *de visu* dell'origine e delle caratteristiche del prodotto;
2. previa attestazione di conformità del prodotto al Disciplinare di produzione da parte di un agronomo o altro tecnico agricolo abilitato per conto del richiedente;
3. previa verifica della completezza della documentazione necessaria consistente in:
  - a) Richiesta di concessione ed utilizzo del marchio De.c.o per lo specifico prodotto da parte del titolare dell'azienda o del rappresentante legale se trattasi di cooperativa o consorzio, completa di indirizzo e recapiti telefonici e copia del documento di identità del richiedente;
  - b) Copia della P. IVA, iscrizione alla CCIAA (laddove prevista), documento di identità e C.F. del produttore - confezionatore - trasformatore (o del rappresentante legale se trattasi di cooperativa o consorzio);
  - c) In caso di prodotto agricolo: Elenco degli appezzamenti da cui si ottiene il prodotto, indicando: foglio di mappa catastale, particella catastale, n. di piante possedute, dati anagrafici del proprietario e del conduttore del fondo (se diverso);
  - d) Planimetria e relazione descrittiva del sito ove viene lavorato-confezionato e/o trasformato (se previsto) il prodotto o del sito ove si intende operare;
  - e) Relazione illustrativa dalla quale si evince ove e come viene collocato o si intende collocare il marchio (logo) rispetto alla tipologia di confezione del prodotto fresco o trasformato;
  - f) Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 (artt. n. 46 e n. 47), con la quale il produttore (o il rappresentante legale in caso di soggetto collettivo) si "impegna ad applicare il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio e di essere

g





disponibile per eventuali controlli e verifiche di conformità rispetto al medesimo”.

- g) Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 (artt. n. 46 e n. 47), con la quale il produttore (o il rappresentante legale in caso di soggetto collettivo) dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

L'attestazione di concessione ed autorizzazione di utilizzo del marchio, viene numerata progressivamente in relazione alle richieste evase e soddisfatte in apposito Registro istituito per ogni prodotto De.C.O.. La richiesta di concessione ed autorizzazione di utilizzo del marchio deve essere rinnovata annualmente da parte dell'impresa agricola o agroalimentare concessionaria del marchio. A tal fine deve essere confermato, tramite la presentazione della medesima tipologia di documentazione succitata ed utilizzata per il primo anno, il possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, che hanno dato luogo all'autorizzazione.

Gli uffici preposti secondo le modalità citate, rinnoveranno o meno quella specifica attestazione-autorizzazione.

Il marchio collettivo "XXXXX - De.C.O." ove per "XXXX" si intende il nome del prodotto De.c.o. individuato è di **proprietà** del Comune di Reggio Calabria. Esso viene **concesso** alle tipologie di aziende, indicate nell'art. 4 comma a), che ne hanno i requisiti così come indicato nel precedente articolo, unitamente all'autorizzazione per l'uso del marchio stesso.

#### **Art. 6– Revoca della concessione e dell'autorizzazione dell'uso del marchio**

La concessione del marchio e/o l'autorizzazione all'uso del marchio possono essere sospese temporaneamente o revocate definitivamente con provvedimento motivato da parte del dirigente del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) modifica o intervenuta mancanza dei requisiti richiesti all'azienda concessionaria assoggettata al presente regolamento comunale;
- b) inadempienze o non osservanza di tutto o di parte del Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio;
- c) abuso o difforme utilizzo del marchio, tale da arrecare danno all'immagine del comune e delle aziende operanti regolarmente;
- d) nel caso di perdita dei requisiti di cui al punto G art. 5

#### **Art. 7– Istituzione del Registro comunale della De.C.O. per ogni prodotto individuato**

Il Comune si dota di un registro ufficiale in cui **annualmente** vengono censite le aziende che fanno richiesta di concessione del marchio "XXXXX - De.C.O."; viene inoltre indicato il numero di autorizzazione progressivo attribuito per le aziende che ottengono l'autorizzazione. Nel registro vengono anche indicati eventuali revoche di autorizzazione all'uso del marchio. Il registro viene detenuto dal Settore competente.

#### **Art. 8 – Istituzione del Registro comunale dei prodotti identitari**



Il Comune si dota di un registro ufficiale in cui **annualmente** vengono censite le aziende che fanno richiesta di iscrizione per i propri prodotti intesi "identitari" i quali verranno iscritti all'albo previa valutazione della apposita Commissione precedentemente individuata.

### **Art. 9 – Il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio De.c.o.**

- a) Il Disciplinare di Produzione e di Utilizzo del Marchio "XXXX – De.C.O." è lo strumento al quale devono attenersi le aziende che richiedono la concessione del marchio ed il Comune che ne concede e autorizza l'uso.
- b) Il Disciplinare, realizzato da tecnici esperti, fornisce le regole che disciplinano la coltivazione, la produzione-trasformazione della prodotto De.c.o. individuato e che ne garantiscano le caratteristiche peculiari nonché fornisce le regole sull'utilizzo e le caratteristiche del relativo marchio De.C.O.
- c) Il Disciplinare può essere integrato e modificato periodicamente su richiesta dell'amministrazione comunale anche in seguito ad indicazioni fornite dalle aziende produttrici. Le eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Disciplinare devono essere comunicate dagli uffici competenti alle aziende concessionarie del marchio, prima del rinnovo annuale della concessione d'uso del marchio stesso.
- d) Il Disciplinare è consultabile presso l'ufficio competente e sul sito web istituzionale..
- e) Eventuali certificazioni o validazioni del marchio "XXXXX – De.C.O." e/o del relativo Disciplinare da parte di Enti terzi di certificazione, possono essere realizzati a carico dei soggetti concessionari del marchio, previa comunicazione al Sindaco di Reggio Calabria presso il Settore competente. Le certificazioni o le validazioni da parte di Enti terzi di certificazione sono comunque subordinate al rilascio e rinnovo annuale della concessione ed autorizzazione all'uso del marchio da parte del Comune (Art. 5 ). Tale clausola deve far parte del contratto stipulato tra Ente di certificazione ed impresa certificata.

### **Art. 10 - Riferimento e connessione alle normative comunitarie, nazionali e regionali**

Le indicazioni e le norme di cui al presente regolamento, si ispirano alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti nel settore agricolo ed agroalimentare in genere, tra le quali quelle citate nell'Art. 2. Il presente regolamento può subire delle modificazioni in ottemperanza alla legislazione vigente e fatti salvi gli scopi prefissati.

### **Art. 11 – Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge. Il presente regolamento è disponibile in visione al pubblico presso l'ufficio comunale competente e sul sito web istituzionale in apposita pagina dedicata alle produzioni De.C.O.

*Nota:*

*SI ALLEGA SCHEMA DI DISCIPLINARE DA ADOTTARE PER OGNI PRODOTTO De.C.O. INDIVIDUATO*



**- SCHEMA DI DISCIPLINARE DI USO DEL MARCHIO E DI PRODUZIONE DEL  
PRODOTTO DE.C.O. INDIVIDUATO**

**Art. 1 - Scopi del Disciplinare**

**Art. 2 - Audit**

**Art. 3 – Utilizzo e regolamentazione del Marchio**

**Art. 4 – Caratterizzazione del XXXXXXXX di Reggio Calabria**

- a) Caratterizzazione del frutto e della pianta
- b) Caratterizzazione organolettica del frutto

**Art. 5 – I requisiti obbligatori**

- a) Il prodotto e la sua coltivazione
- b) Lavorazione, conservazione, confezionamento, commercializzazione del prodotto fresco.
- c) Condizionamento e trasformazione del prodotto

**Art. 7 – Assoggettamento ai controlli**

**Art. 6 – Validazione e certificazione**

**Allegati: logo del marchio, caratterizzazione fotografica del prodotto**

*fe*